

**Servizio Politiche attive e passive del lavoro**

**SCHEDA SINOTTICA UIL SULLE “PRESTAZIONI OCCASIONALI – PrestO” (EX VOUCHER)**

Con l’approvazione, da parte del Senato, della “Manovrina” economica, prende il via il nuovo strumento sostitutivo del voucher/buono lavoro (abrogato dalla L. 49/2017), denominato “**Prest0**”.

Per comprendere le differenze tra la disciplina del vecchio voucher e la nuova regolamentazione delle “**prestazioni occasionali**” prevista dall’art. 54 bis, vi forniamo una scheda tecnica e sintetica di confronto.

La nuova disciplina, prevede regimi diversi di utilizzo del nuovo strumento, a seconda che ad utilizzarlo siano persone fisiche (per intenderci, le famiglie) o “altri utilizzatori” (intendendosi con tale espressione sia l’impresa, sia il professionista che la Pubblica Amministrazione).

Da questa prima lettura si evince come il nuovo strumento abbia diverse e nuove caratteristiche (tetti, tipologie di imprese, importi orari e procedure d’acquisto) ma, ovviamente, ci sembra giusto permettere una comparazione analitica al fine di produrre un giudizio fondato su dati reali e senza pregiudizi.

**15 Giugno 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametri**  | **VOUCHER** | **PRESTAZIONI OCCASIONALI- “PrestO”** |
| **PARAMETRO ECONOMICO:****tetto massimo di compenso per anno civile** | PRESTATORE:**max 7 mila euro** **netti** l’anno civile (indipendentemente dal numero committenti)PRESTATORE PERCETTORE DI SOSTEGNO AL REDDITO:**max 3 mila euro** **netti** l’anno civile (indipendentemente dal numero committenti) | PRESTATORE: **max 5 mila euro\*** l’anno civile (indipendentemente dal numero dei committenti) |
| UTILIZZATORE: NO LIMITICOMPENSO MAX TRA SINGOLO UTILIZZATORE (**committenti imprenditori o professionisti**) E SINGOLO PRESTATORE: **max € 2.000 netti** l’anno | UTILIZZATORE-**max 5 mila euro**\* l’anno (indipendentemente dal numero dei prestatori)-può erogare compensi fino ad un **max di € 6.700**\*\* l’anno civile nel caso di prestazioni rese: da pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni integrativeCOMPENSO MAX TRA SINGOLO UTILIZZATORE E SINGOLO PRESTATORE:**max € 2.500** l’anno civile pari ad una **durata massima di 280 ore**  |
| **Valore orario del compenso** | IL COMPENSO ORARIO **NON VARIA** A SECONDA DELLA NATURA DELL’UTILIZZATORE:€ 10 lordi l’ora (di cui 13% Inps, 7% Inail, 5% servizio)= **€ 7,50 nette l’ora**Unica eccezione è nel caso in cui l’utilizzatore appartenga al **settore agricolo**:il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale | IL COMPENSO ORARIO **VARIA** A SECONDA DELLA NATURA DELL’UTILIZZATORE:a) **famiglia**:€ 10,00 l’ora (di cui €1,65 Inps, €0,25 Inail, €0,10 servizio)= **€ 8 nette l’ora**b) **azienda, professionista, P.A**.:- € 12,37 l’ora (di cui 33% Inps, 3,5% Inail, 1% servizio) = **€ 9 nette l’ora** - compenso prestazione, non inferiore a € 36,00 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata c) **settore agricolo**:-il compenso minimo è pari **all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**-compenso prestazione, non inferiore all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative moltiplicato per 4 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata  |
| **Caratteristiche del compenso** | Valido per **tutti**:-esente da imposizione fiscale-non incide sullo stato di disoccupato-si computa ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno | *(identico)* |
| **Adempimenti burocratici:****1° comunicazione** | I committenti (tutti) devono comunicare all’Inps l’attivazione della prestazione lavorativa, il periodo all’interno del quale la prestazione sarà resa, il luogo di lavoro, i dati del lavoratore e quelli del committente | Registrazione dell’utilizzatore e del prestatore presso apposita “**piattaforma informatica Inps**” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametri**  | **VOUCHER** | **PRESTAZIONI OCCASIONALI- “PrestO”** |
| **Modalità di attivazione strumento e acquisto/corresponsione****titoli di pagamento** | **committenti imprenditori o professionisti**: acquisto voucher attraverso modalità telematiche **famiglie**: attraverso modalità telematiche o tramite rivendite autorizzate, quali tabaccai, banche, poste  | **tutti gli utilizzatori**attraverso “**piattaforma informatica Inps**”. L’Inps è l’unico ente titolato a erogare e accreditare i compensi, nonchè a procedere all’accredito contributivo (gestione separata) attraverso un sistema di pagamenti elettronici. Diversi sono, però, gli strumenti per attivare la “prestazione occasionale” a seconda della natura dell’utilizzatore: 1. Persone fisiche (“**famiglie**”): condizione necessaria per svolgimento prestazioni occasionali è l’acquisto, da parte del committente, di un **LIBRETTO FAMIGLIA** (prepagato) attraverso piattaforma informatica Inps o presso uffici postali
2. altri utilizzatori (**chi svolge attività d’impresa o professionale, P.A**): condizione necessaria per svolgimento prestazioni occasionali è il “**CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE”** che si attiva attraverso una “piattaforma informatica Inps” attraverso la quale l’utilizzatore versa le somme per compensare le prestazioni di lavoro.
 |
|  **Comunicazione obbligatoria antecedente la prestazione lavorativa:****2°comunicazione** **ai fini della tracciabilità delle prestazioni** | A carico del **committente imprenditore o professionista**:60 minuti prima dell’inizio della prestazione, comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), tramite sms o mail:-dati anagrafici o codice fiscale del prestatore-luogo di svolgimento della prestazione-giorno e ora di inizio e fine della prestazione (se **imprenditore agricolo**: durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni) | A carico dell’utilizzatore **azienda, professionista, P.A**.* **Almeno 1 ora prima** **della prestazione lavorativa**, l’utilizzatore deve comunicare, attraverso la “piattaforma informatica Inps”:
* dati anagrafici ed identificativi del prestatore
* luogo di svolgimento della prestazione
* oggetto della prestazione
* data e ora di inizio e termine della prestazione (se **imprenditore agricolo**: durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni)

“Revoca” della comunicazione di attività: nel caso in cui la prestazione non sia effettuata, l’utilizzatore entro il 3° giorno da quando doveva essere effettuata la prestazione, può revocare la comunicazione già inoltrata Inps.  |
| **Attività d’impiego** | **tutte** | Persone fisiche (**famiglia**):-piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia , manutenzione-assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità-insegnamento privato supplementare |
| **committenti imprenditori o professionisti:** tutte |
| **P.A.:**-progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali-lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi- attività di solidarietà-organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli |
| **Diritti del prestatore** | Nessuno | -Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-Assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti-riposo giornaliero-riposo settimanale-pause-salute e sicurezza |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametri**  | **VOUCHER** | **PRESTAZIONI OCCASIONALI- “PrestO”** |
| **Limiti soggettivi di utilizzo dello strumento** | In via generale non esistono limiti soggettivi di utilizzo ad eccezione del **settore agricolo**, in cui sono individuati specifici target di prestatori di lavoro:-pensionati e giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università) per le attività agricole di carattere stagionale:- tutti i soggetti per le attività agricole svolte a favore di produttori di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 26 ottobre 1972, n.633 (piccole aziende agricole al di sotto di un volume d’affari pari a 7.000 euro nell’anno solare precedente), ad eccezione degli iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli | In via generale non esistono limiti soggettivi di utilizzo ad eccezione del **settore agricolo**, in cui sono individuati specifici target di prestatori di lavoro:-titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità-giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a ciclo di studi-persone disoccupate-percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o altre prestazioni di sostegno al reddito. In tali casi i prestatori di lavoro non devono essere iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli |
| **Divieti di utilizzo****dello strumento** | - esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le parti sociali. | -utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato-imprese del settore agricolo (tranne nei casi elencati nel riquadro sovrastante)-imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiali lapideo, imprese del settore miniere, cave e torbiere- esecuzione di appalti di opere o servizi |
| **Regole per evitare comportamenti elusivi** | Nessuna | Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale:da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia “in corso” o “abbia cessato” da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa |
| **Sistema sanzionatorio** | **committente imprenditore o professionista**: In caso di assenza della 2°comunicazione all’ispettorato entro 60 minuti antecedenti l’inizio della prestazione lavorativa, l’utilizzatore incorre in una sanzione amministrativa da €400 ad € 2.400 per singolo prestatore per **tutti gli utilizzatori**:assenza della 1°comunicazione all’Inps (e assenza della 2° comunicazione all’ispettorato: maxisanzione da lavoro nero solo nel caso di committente imprenditore o professionista): maxi sanzione da lavoro nero | Per **tutti gli utilizzatori (esclusa la P.A.):**1. superamento tra il medesimo prestatore ed utilizzatore del tetto annuo (anno civile) di € 2.500 o del limite di durata annuo (anno civile) di 280 ore= il rapporto si **trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**

: * per il **settore agricolo**: superamento tra il medesimo prestatore ed utilizzatore del tetto annuo (anno civile) di € 2.500 o del limite di durata determinato come rapporto tra €2.500 l’anno e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale= il rapporto si **trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**
1. per violazione dell’obbligo della comunicazione da effettuarsi almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione (2°comunicazione): **sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500**
2. per violazione dei divieti di utilizzo: **sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500**
 |

\*non viene specificato nell’articolo 54 bis se i compensi siano da considerarsi netti o lordi, ma probabilmente sono da considerarsi “netti”.

\*\*l’importo di €6.700 l’anno civile nasce da una elaborazione della Uil, come frutto dell’interpretazione dell’art.54bis comma 8 che recita “*Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del comma 1, lett.b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:…..”*